



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 26/TFT del 23 dicembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 26/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 21 dicembre 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**FASC. 257**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.**

**Proc.4909/92pfi19-20/MDL/sds del 22.10.2020 (Campionato Regionale Under 19).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Fischer Federico n. 12.06.2004 (gara del 3.02.2020), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 39 delle NOIF.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Cimitile, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Bruno Dino con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Allocca Enzo per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Alla udienza odierna i sigg. Allocca Enzo, Bruno Dino nonché la società Asd Cimitile procedevano al patteggiamento ex art.127 CGS, previo consenso della Procura Federale, come da separata delibera. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni ascritte e richiedeva per il calciatore Fischer Federico tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Cimitile alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica

e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere il deferito responsabile della violazione ascritta e di applicare: al sig. Fischer Federico tre (3) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 257**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.**

**Proc.4909/92pfi19-20/MDL/sds del 22.10.2020 (Campionato Regionale Under 19).**

**PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Allocca Enzo n. 29.03.1989, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Cimitile, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Bruno Dino (1 gara) della società Asd Cimitile, per la violazione dell'art. 4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Cimitile, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

All'udienza del 21.12.2020 il difensore munito delle procure speciali chiedeva per i deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd Cimitile, la sanzione di euro duecento,00 (200,00) di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotta come sopra); per sig. Allocca Enzo mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotto sopra per il rito); per sig. Bruno Dino mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotto sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

**al Sig. Allocca Enzo la sanzione di mesi due (2) di inibizione, al sig. Bruno Dino la sanzione di mesi due (2) di inibizione, alla società Asd Cimitile la sanzione dell'ammenda di euro duecento,00 (200,00) e la penalizzazione di punti uno (1) da scontare nella corrente stagione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 266**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.**

**Proc.005140/98pfi20-21/MDL/ps del 28.10.2020 (Coppa Campania 2ª Categoria – Campionato di 2ª Cat.).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Zona Alfonso Davide n.11.04.1969, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Treglia Calcio, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello**

Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Cenname Vincenzo (2 gare), della società Asd Treglia Calcio, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Al Muhammet Deniz n.27.10.2002, (gara del 3.10.2019 Coppa Seconda Categoria), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; calciatore: Zubertowsky Silvester n.7.04.2002, (gara del 20.10.2019 Campionato Seconda Categoria), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Treglia Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Treglia Calcio, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Cenname Vincenzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Zona Alfonso Davide per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Treglia Calcio ed il suo Presidente Sig. Zona Alfonso Davide, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Al Muhammet Deniz tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Zubertowsky Silvester tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Cenname Vincenzo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Zona Alfonso Davide la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Treglia Calcio la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Treglia Calcio alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.,**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per calciatore Al Muhammet Deniz due (2) giornate di squalifica; il calciatore Zubertowsky Silvester due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Cenname Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Zona Alfonso Davide la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Treglia Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nel Campionato della corrente stagione sportiva ed euro duecentocinquanta,00 (250,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

FASC. 265

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.

Proc.5142/44pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Campionato Terza Categoria -SA-).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Manzi Flavio Claudio n.13.12.1954, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Scala 2018, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Bonaventura Pantaleone (1 gara), della società Asd Virtus Scala 2018, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Viviano Aldo n.10.09.1977, (gara del 28.01.2020) , per violazione dell'art. 4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Virtus Scala 2018, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.** La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Virtus Scala 2018, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Bonaventura Pantaleone con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Manzi Flavio Claudio per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Virtus Scala 2018 ed il suo Presidente Sig. Manzi Flavio Claudio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Viviano Aldo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Bonaventura Pantaleone la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Manzi Flavio Claudio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Virtus Scala 2018 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 100,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Virtus Scala 2018 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Viviano Aldo una (1) giornate di squalifica; per il dirigente Bonaventura Pantaleone la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il Presidente Manzi Flavio Claudio la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società Asd Virtus Scala 2018 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed euro cento,00 (100,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

FASC. 264

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.

Proc.5152/60pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Coppa Campania 2<sup>a</sup> Categoria).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Sorrentino Aiello n. 4.04.1958, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Rinascita Domicellese (già Asd Vico Calcio), per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Somma Luigi (1 gara), della società Asd Rinascita Domicellese (già Vico Calcio), per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Manzi Pierpaolo n.15.05.1978, (gara del 22.01.2020), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Rinascita Domicellese (già Vico Calcio), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Rinascita Domicellese (già Asd Vico Calcio), malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Somma Luigi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sorrentino Aiello per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Rinascita Domicellese (già Asd Vico Calcio), ed il suo Presidente Sig. Sorrentino Aiello, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Manzi Pierpaolo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Somma Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sorrentino Aiello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Rinascita Domicellese (già Asd Vico Calcio), la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Rinascita Domicellese (già Asd Vico Calcio), alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Manzi Pierpaolo due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Somma Luigi la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Sorrentino Aiello la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Rinascita Domicellese (già Asd Vico Calcio), € duecento,00 (200,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

## IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 263

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.

Proc.5157/61pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Campionato Giovanissimi Under 14 -NA-).

### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**Sig. Maisto Geremia Luca n. 9.03.1984, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Childream Football Club per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Femiano Domenico (1 gara), della società Asd Childream Football Club per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Dabbronzo Salvatore n.22.08.2006, (gara del 08.12.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Childream Football Club per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Childream Football Club, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Femiano Domenico con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Maisto Geremia Luca per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Childream Football Club, ed il suo Presidente Sig. Maisto Geremia Luca, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Dabbronzo Salvatore tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Femiano Domenico la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Femiano Domenico la sanzione di mesi tre di inibizione; per il Presidente Maisto Geremia Luca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Childream Football Club la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Childream Football Club alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Dabbronzo Salvatore il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenne all'epoca dei fatti; per il dirigente Femiano Domenico la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Maisto Geremia Luca la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Childream Football Club la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € duecento,00 (200,00) di ammenda.**

## **Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 261**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.**

**Proc.005159/97pfi20-21/MDL/ps del 28.10.2020 (Campionato Under 14 Regionale).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Cerrito Maria Rosaria n.04.09.1956, all'epoca dei fatti Presidente della Asd Memory Giacomo Caracciolo, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente acc.tore: Morra Vitale (2 gare), della Asd Memory Giacomo Caracciolo, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Gurskiy Eugenio n.13.11.2006 (gara del 5.01.2020), per violazione dell'art. 4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 39 delle NOIF; calciatore Uwangue Etinosa n. 2.07.2007 (gara del 14.12.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 39 delle NOIF; la società Asd Memory Giacomo Caracciolo, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Memory Giacomo Caracciolo, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Morra Vitale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Cerrito Maria Rosaria per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Memory Giacomo Caracciolo ed il suo Presidente Sig.ra Cerrito Maria Rosaria, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gurskiy Eugenio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Uwangue Etinosa tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Morra Vitale la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig.ra Cerrito Maria Rosaria la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Memory Giacomo Caracciolo la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Memory Giacomo Caracciolo alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il dirigente Morra Vitale la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig.ra Cerrito Maria Rosaria la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Memory Giacomo Caracciolo la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € duecento,00 (200,00) di ammenda; per i calciatori Gurskiy Eugenio, Uwangué Etinosa il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenni all'epoca dei fatti. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 262**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.**

**Proc.5160/62pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Campionato Terza Categoria –CE–).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Tartaglione Donato n.19.02.1959, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real San Leucio, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Casertano Francesco (2 gare), della società Asd Real San Leucio, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Semplice Nicola n.14.02.1995, (gara del 17.11.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; calciatore: Saulle Fausto n.11.10.1996, (gara del 22.12.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Real San Leucio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Real San Leucio, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Casertano Francesco con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Tartaglione Donato per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real San Leucio ed il suo Presidente Sig. Tartaglione Donato, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. il calciatore Semplice Nicola tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Saulle Fausto tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Casertano Francesco la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig. Tartaglione Donato, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Real San Leucio la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Real San Leucio alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta**

dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Semplice Nicola due (2) giornate di squalifica; il calciatore Saulle Fausto due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Casertano Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Tartaglione Donato, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Real San Leucio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € duecento,00 (200,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 23 dicembre 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**